



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA

Sezione Lavoro

Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Luigi Bettini, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **2310/2022** promossa da:

██████████ (C.F. ██████████), con il patrocinio dell'avv. IANNACCONE FABIO, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. IANNACCONE FABIO

RICORRENTE

contro

INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (C.F. 80078750587), con il patrocinio dell'avv. LUPOLI MARIA, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. LUPOLI MARIA

RESISTENTE

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da ricorso introduttivo e memoria difensiva di costituzione.

IN FATTO E IN DIRITTO

Con ricorso del 29.11.2022, ██████████ chiedeva che fosse accertata l'inesistenza del diritto dell'INPS alla ripetizione delle somme a lui pagate a titolo di reddito di cittadinanza dal mese di febbraio al mese di luglio 2021, che fosse altresì accertato il suo diritto a percepire il reddito di cittadinanza per il periodo successivo alla revoca e che fosse quindi condannato l'INPS al pagamento del suddetto reddito di cittadinanza nei limiti e per il periodo di legge successivo alla revoca.

Affermava che: 1) l'1.9.2021 l'INPS gli aveva comunicato la revoca del reddito di cittadinanza già concesso sul presupposto – erroneo – che non era in possesso del requisito della residenza continuativa in Italia negli ultimi due anni; 2) era invece in possesso del suddetto requisito, a nulla rilevando che esso non risultasse dalla certificazione anagrafica la quale poneva solo una presunzione; 3) aveva dunque diritto al percepimento della citata prestazione assistenziale.

Si costituiva in giudizio l'INPS chiedendo il rigetto delle domande perché infondate in fatto e in diritto.

Affermava che il ricorrente non aveva dato prova, nemmeno della fase amministrativa, della sua residenza in Italia nei dieci anni anteriori alla data di presentazione della domanda amministrativa e, pertanto, ex art. 2, comma 1, lett. a), n. 2) D.L. n. 4/19, convertito in L. n. 26/19, non aveva diritto alla prestazione richiesta, essendo quello della cittadinanza requisito indefettibile per ottenere la prestazione assistenziale richiesta.

Le domande del ricorrente sono fondate e devono essere accolte.

L'art. 2, comma 1, lett. a), n. 2) D.L. n. 4/19, convertito in L. n. 26/19, statuisce che: *“Il reddito di cittadinanza è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, dei seguenti requisiti:*

a) con riferimento ai requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, il componente richiedente il beneficio deve essere cumulativamente:

1) in possesso della cittadinanza italiana o di Paesi facenti parte dell'Unione europea, ovvero suo familiare, come individuato dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;

2) residente in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo”.

Nel caso in esame, controvertono le parti solo sull'esistenza in capo al ricorrente del requisito di cui al n. 2) della suddetta norma, limitatamente agli ultimi due anni dalla data del provvedimento di revoca.

E poiché è pacifico che dalle risultanze anagrafiche non risulta la residenza del ricorrente fra il 30.9.2019 e il 18.11.2020, visto che successivamente risulta residente a Crevalcore, unica questione controversa è la diversa prova che il ricorrente può dare in relazione a tale specifico periodo, vincendo la presunzione derivante dalle certificazioni.

A tal proposito è consolidato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui le risultanze anagrafiche non possono ritenersi le uniche necessarie ad attestare la residenza effettiva sul territorio nazionale, ben potendo quest'ultima essere data anche in altro modo.

Esse infatti rivestono un valore meramente presuntivo e possono essere quindi efficacemente superate dalla prova contraria, desumibile da altre fonti di convincimento.

Dunque, per determinare il luogo di residenza o dimora di un soggetto ciò che rileva è il luogo ove questi dimora di fatto in modo abituale, rivestendo le risultanze anagrafiche un mero valore presuntivo che può essere superato da una prova contraria desumibile da qualsiasi fonte di convincimento affidata all'apprezzamento del giudice. E infatti *“Le risultanze anagrafiche rivestono un valore meramente presuntivo circa il luogo dell'effettiva abituale dimora, il quale è accertabile con ogni mezzo di prova, anche contro le stesse risultanze anagrafiche”* (così Cass. civ., n. 1550/13; nello stesso senso, Cass. civ., VI, n. 9049/20 e Cass. civ., I, n. 19650/23).

Nel caso in esame dalla testimonianza di [REDACTED] parroco della parrocchia di [REDACTED], è emerso che il ricorrente dal mese di ottobre del 2019 al mese di gennaio del 2022 è stato ospite delle strutture della parrocchia, insieme ad altre persone. Il testimone ha riferito

che in quel periodo il ricorrente è rimasto continuativamente a [REDACTED] e che lo vedeva quotidianamente.

Se così è, deve ritenersi che per quel periodo il ricorrente sia stato di fatto residente in Italia, a [REDACTED] appunto, e che quindi sia in possesso del requisito della residenza previsto dalla citata norma, visto che il restante periodo non è in contestazione e, in ogni caso, risulta dalla certificazione anagrafica.

Devono quindi essere accolte le domande del ricorrente, poiché l'Istituto previdenziale non ha contestato la sussistenza degli ulteriori requisiti necessari al riconoscimento della prestazione.

Per tutti questi motivi deve essere accertata l'inesistenza del diritto dell'INPS alla ripetizione delle somme pagate al ricorrente a titolo di reddito di cittadinanza per il periodo dal mese di febbraio 2021 al mese di luglio 2021.

Deve inoltre essere accertato il diritto del ricorrente a percepire il reddito di cittadinanza per il periodo successivo alla revoca e, per l'effetto, deve essere condannato l'INPS al pagamento del suddetto reddito di cittadinanza nei limiti e per il periodo di legge successivo alla revoca.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, con distrazione a favore del procuratore del ricorrente che, dopo avere rinunciato agli effetti dell'ammissione al patrocinio a favore dello Stato ex art. 133 d.p.r. n. 115/02, ha dichiarato di esserne antistatario.

P.Q.M.

Il Tribunale di Bologna, nella persona del giudice del lavoro dott. Luigi Bettini, definitivamente pronunciando nella causa n. 2310/22 R. G. LAV. promossa da [REDACTED] contro l'I.N.P.S., in persona del Presidente *pro tempore*, ogni diversa istanza disattesa e respinta, così provvede:

- accerta l'inesistenza del diritto dell'INPS alla ripetizione delle somme pagate al ricorrente a titolo di reddito di cittadinanza per il periodo dal mese di febbraio 2021 al mese di luglio 2021;
- accerta il diritto del ricorrente a percepire il reddito di cittadinanza per il periodo successivo alla revoca e, per l'effetto, condanna l'INPS al pagamento del suddetto reddito di cittadinanza nei limiti e per il periodo di legge successivo alla revoca;
- condanna l'INPS al pagamento delle spese processuali a favore del ricorrente, liquidate in complessivi € 1.800,00 per compenso, oltre a spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione a favore del procuratore costituito, dichiaratosi antistatario;
- fissa il termine di giorni sessanta per il deposito della motivazione.

Bologna, 20.12.2023

*Il giudice del lavoro
dott. Luigi Bettini*